



## Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi



L'art.1, comma 195 della Legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivoluzionato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'istituto del cumulo dei periodi contributivi già previsto dal 1° gennaio 2013 dall'art. 1, comma 239 della L. 228/2012.

Come risaputo, il cumulo è una possibilità in più rispetto alla ricongiunzione ed alla totalizzazione, per utilizzare la contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria a seguito di diverse attività lavorative. Tale norma consente all'interessato la possibilità di cumulare i periodi accreditati presso differenti gestioni previdenziali, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun Fondo Pensione sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Quindi il cumulo contributivo è utilizzabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria.

### I requisiti

Come avviene per la totalizzazione, il cumulo deve interessare interamente tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso diverse Gestioni Previdenziali purché gli interessati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle Gestioni interessate dal cumulo stesso.

Il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano raggiunto i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle Gestioni interessate.

### I trattamenti erogabili con il cumulo

Tramite il cumulo dei periodi contributivi è possibile conseguire, oltre alla pensione di invalidità, la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata al raggiungimento però dei requisiti previsti dalla Legge Fornero. Il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia presso i singoli Fondi interessati al cumulo.

Il cumulo può inoltre essere utilizzato per liquidare una pensione anticipata al compimento di 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.

### Il calcolo del trattamento previdenziale

L'importo della pensione è determinato dalla somma di ciascuna singola quota, relativa ad ogni Gestione interessata: che determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Pertanto, a differenza del trattamento derivante dalla totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, potrà essere utilizzato soltanto il sistema contributivo.

L'art. 1, comma 246 della Legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre tener conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dal soggetto nelle Gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti, tenuto comunque conto che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, come anzidetto, viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.

**La domanda**

L'accesso alla pensione in regime di cumulo viene aperto a seguito di domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'Ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri Enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere altra contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'INPS, che richiederà le singole quote alle varie Gestioni coinvolte.

Occorrerà attendere le delibere di attuazione con le relative istruzioni sulle modalità operative (applicazione della norma da parte delle Casse previdenziali autonome, vedi ENPAM, direttive INPS, ecc.): in proposito sarebbe imminente la pubblicazione di una comunicazione INPS al riguardo.

Prima di decidere la scelta fra le possibilità (cumulo, ricongiunzione o totalizzazione) sarebbe opportuno avere un quadro preciso con relative ipotesi per poter scegliere la più conveniente, tenendo presente vantaggi e svantaggi: la ricongiunzione per quanto onerosa potrebbe risultare più conveniente perché, rispetto al cumulo, l'incremento di pensione derivante da tale operazione potrebbe permettere di recuperare l'onere dei versamenti richiesti per effettuarla.

È da tener presente, inoltre, che la legge in discussione dà la facoltà di recesso solo per i periodi ricongiunti in base alla legge 29/1979, non tenendo conto dei periodi ricongiunti secondo la legge 45/1990 con gli Enti previdenziali autonomi (vedi ENPAM).

Il riferimento nella norma alla ricongiunzione ex legge n. 29/1979 escluderebbe al momento dalla possibilità di recesso i liberi professionisti che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della L. 45/1990.

La totalizzazione, invece, è quasi sempre meno vantaggiosa rispetto al cumulo perché il calcolo della pensione viene effettuato con le regole del contributivo, mentre con il cumulo ciascuna Gestione erogherà la sua quota secondo le regole del proprio ordinamento con il vantaggio, inoltre, che per il calcolo dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 si potrà tenere conto di tutta l'anzianità non coincidente accreditata presso le diverse Gestioni coinvolte.

È possibile rinunciare inoltre anche alla pensione in totalizzazione qualora la relativa domanda sia stata presentata dal 1° gennaio 2017 ed il procedimento non sia ancora concluso.

E' perciò necessario attendere che vengano emanate ulteriori indicazioni e chiarimenti da parte dei Ministeri.

L'ENPAM ha recepito i maggiori chiarimenti sui criteri, ed ha pubblicato sul proprio sito alcuni fac-simili per la presentazione delle domande di pensione con il cumulo dei contributi.

**DALLA FINANZIARIA 2017 NOVITÀ SULLE PENSIONI**

La Finanziaria 2017 (legge 228/2016, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, S.O. n 57), prevede la modificazione e l'integrazione della normativa sul cumulo delle posizioni contributive versate a Enti previdenziali diversi. Tale facoltà è prevista sia per chi andrà in pensione di vecchiaia (per l'anno 2017 a 66 anni e sette mesi), ma anche per chi desidera usufruire della pensione di anzianità o "anticipata", (attualmente con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Sono coinvolti anche tutti gli Enti previdenziali per i liberi professionisti incluso l'ENPAM, Quota A, per il quale nel 2017 è prevista, indistintamente per uomini e donne, la pensione di vecchiaia a 67 anni e sei mesi e la pensione di anzianità con 42 anni compiuti di contribuzione.

**Il cumulo gratuito**

E' una semplificazione che consisterebbe nella possibilità di cumulare, senza oneri, versamenti contributivi effettuati in Gestioni previdenziali diverse ai fini dal raggiungimento sia della pensione di anzianità che di quella di vecchiaia. Un'importante opportunità per tutti i professionisti che, per svariate ragioni, sono stati iscritti a Gestioni diverse.

Il trattamento pensionistico quindi dovrebbe essere uno solo, pagato pro-quota dalle varie Gestioni previdenziali. Il cumulo gratuito offrirebbe, rispetto alla totalizzazione (già esistente), la possibilità di calcolare la pensione con il sistema retributivo, più favorevole a quello contributivo previsto per la totalizzazione.

Il pagamento delle singole quote di pensione - come già avviene per la procedura di totalizzazione - dovrebbe essere effettuato unicamente dall'INPS, come fosse un'unica pensione. Gli Enti interessati rimborseranno poi all'INPS le quote di pensione pagate per la loro parte.

In presenza del possesso dei requisiti di età e contribuzione necessari, la pensione avrebbe decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento delle condizioni previste la pensione e verrebbe liquidata con un unico assegno, somma dei vari spezzoni calcolati da ciascuna Cassa coinvolta nel cumulo, in base ai periodi maturati e contribuzioni versate secondo le rispettive normative.

Con il cumulo gratuito, il professionista potrà presentare domanda all'ultimo Ente dove ha contribuito (ad esempio ENPAM) che trasmetterà i suoi dati contributivi alle altre Gestioni. Ciascuna calcolerà la sua quota previdenziale.

### **La ricongiunzione**

Quindi dal 2017 per riunire periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione previdenziale obbligatoria non si dovrà ricorrere per forza alla ricongiunzione prevista dalla Legge 29/1979, con la quale tutti gli spezzoni contributivi vengono confluiti, il più delle volte con carattere oneroso, in un unico Ente che li rivaluta secondo i propri criteri di calcolo.

### **La totalizzazione**

Ricordo anche che, per raccogliere più spezzoni contributivi di varie Gestioni previdenziali esiste la possibilità della "totalizzazione" prevista dal D.Lgs 42/2006 che non è onerosa. In questo caso, un po' come per il cumulo gratuito, si ripartisce la pensione tra i vari enti previdenziali ma l'assegno è calcolato interamente con il sistema contributivo, secondo quanto si è versato ad ogni singolo Ente al quale è stata presentata la domanda di totalizzazione.

L'interessato potrà richiedere all'ultimo ente previdenziale dove risulta iscritto, se in possesso di determinati requisiti, la liquidazione di una pensione mediante la totalizzazione gratuita. Una volta effettuata l'istruttoria mediante lo scambio dei dati tra i vari Enti interessati, ogni Gestione calcolerà ed assegnerà la quota di pensione di propria competenza.

L'INPS poi pagherà la prestazione finale con rimborso da parte degli Enti interessati.

### **Rinuncia eventuali pratiche di ricongiunzione in corso**

La nuova normativa sul "cumulo gratuito" prevede per i lavoratori che abbiano in atto un'eventuale pratica di ricongiunzione onerosa da un ente all'altro possano rinunciarvi entro un anno.

E quindi prudente, per chi avesse in atto una procedura di ricongiunzione, valutare attentamente gli effetti di tale rinuncia prima di optare per il nuovo tipo di cumulo.

### **Scelta**

Il "cumulo gratuito" potrebbe anche essere meno conveniente rispetto alle modalità previste (ricongiunzione, totalizzazione) fino al 31.12.2016.

Proprio per questo sarebbe opportuno, in ogni caso, che gli interessati ponderassero le loro scelte. Infatti, sebbene si possa ottenere ugualmente con il cumulo gratuito il trattamento pensionistico, ai fini del calcolo - anche se retributivo - ogni Gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, i contributi riferiti ai primi anni di attività, con retribuzioni certamente più modeste, potrebbero portare all'attribuzione di quote di pensione più esigue, cosa che non avverrebbe invece in caso di ricongiunzione. La procedura di cumulo gratuito produce una pensione pro-rata tra le Gestioni interessate, a prescindere da eventuali requisiti di accesso eventualmente previsti dai singoli Regolamenti. Con la ricongiunzione, invece,

pur sostenendo un eventuale onere, la contribuzione viene accentrata in un'unica Gestione, usufruendo di un unico sistema di calcolo e di requisiti di accesso che potrebbero essere più favorevoli.

E opportuno infine sottolineare che, data la novità della norma, occorrerà attendere le delibere di attuazione con le relative istruzioni sulle modalità operative.

Si prevederebbero inoltre divieti di cumulo con i redditi da lavoro successivi al pensionamento ottenuto con il cumulo e, per chi chiede il "nuovo" cumulo con i requisiti dell'anzianità, uno slittamento per l'erogazione dell'assegno pensionistico, come avviene per la totalizzazione. Infine inoltre, per i pubblici dipendenti che si avvalgono del citato cumulo, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio inizierebbero a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

**E' evidente che ogni singola situazione necessita quindi di una attenta valutazione.**